

Regolamento del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica (ICAAP)

Aprile 2016

INDICE

1	PREMESSA	3
2	RUOLO DEGLI ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO E FUNZIONI AZIENDALI	4
2.1	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	5
2.2	DIRETTORE GENERALE.....	6
2.3	COLLEGIO SINDACALE.....	6
3	ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO ICAAP	7
3.1	LE FASI DEL PROCESSO ICAAP.....	7
3.1.1	<i>Individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione</i>	7
3.1.2	<i>Misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno</i>	8
3.1.3	<i>Determinazione del capitale interno complessivo</i>	9
3.1.4	<i>Determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri</i>	9
3.2	RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE ATTIVITÀ DEL PROCESSO ICAAP	10
3.2.1	<i>Individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione</i>	10
3.2.2	<i>Misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno</i>	10
3.2.3	<i>Determinazione del capitale interno complessivo</i>	12
3.2.4	<i>Determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri</i>	12
4	VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	12
	ALLEGATO A – METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE DEI RISCHI	16
	ALLEGATO B – METODOLOGIE PER LE PROVE DI STRESS TEST	35
	ALLEGATO C – FLUSSI INFORMATIVI	41

1 PREMESSA

Il nuovo contesto regolamentare di riferimento in tema di vigilanza prudenziale per le Banche (c.d. normativa di Basilea¹) – Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 2013 (di seguito anche la “Circolare 285/13”) – ha confermato la struttura delle disposizioni basata sui tre Pilastri relativi a:

- determinazione dei requisiti patrimoniali minimi;
- processo di controllo prudenziale;
- informativa al pubblico.

Con riferimento al processo di controllo prudenziale, è possibile identificare due fasi integrate:

1. *Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*

La prima fase del processo di controllo prudenziale fa capo alla Banca ed è rappresentata dal processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (processo ICAAP), attraverso un'autonoma valutazione, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle proprie scelte strategiche.

2. *Supervisory Review and Evaluation Process – SREP*

La seconda fase del processo di controllo prudenziale è di competenza dell'Autorità di Vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive.

Le banche definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per determinare il capitale che esse ritengono adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali.

Il processo ICAAP è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppone adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla banca.

Il presente Regolamento risponde all'esigenza di assicurare che il processo ICAAP sia documentato, conosciuto e condiviso dalle strutture aziendali. Il documento, infatti, disciplina le attività necessarie per assicurare la regolare ed efficace determinazione del capitale complessivo e la valutazione della relativa adeguatezza, attuale e prospettica, in funzione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. Esso disciplina altresì i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle funzioni aziendali coinvolti/e nel processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale.

La Circolare 285/13 fornisce le seguenti definizioni da adottare nell'ambito della valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, ai fini del calcolo dei requisiti di capitale sia a livello di singolo rischio, sia a livello complessivo:

¹ La materia è regolamentata nella disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento (c.d. Basilea 3) contenuta nel regolamento UE 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE (CRD IV) per la cui applicazione l'organo di Vigilanza ha emanato la Circolare 285 del 17 dicembre 2013.

- **capitale interno:** il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso²;
- **capitale interno complessivo:** il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico;
- **capitale e capitale complessivo:** gli elementi patrimoniali che la Banca ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del capitale interno e del capitale interno complessivo.

In proposito, sulla base di un'accurata analisi costi/benefici, tenuto conto delle proprie caratteristiche organizzative e operative ed in attuazione del principio di proporzionalità, la Banca ha deliberato di adottare l'applicazione di metodologie standardizzate relativamente alla determinazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi di Primo Pilastro.

La Banca, avendo un attivo inferiore ai 3,5 miliardi di euro, rientra fra i soggetti di *classe 3*, rispetto ai quali la normativa indica specifici approcci semplificati. Pertanto, oltre alle suddette metodologie standardizzate per i rischi di Primo Pilastro, la Banca si avvale delle metodologie semplificate indicate dalla Vigilanza per misurazione/valutazione dei rischi di Secondo Pilastro e per le prove di stress da condurre.

La Banca illustra alla Banca d'Italia, attraverso un resoconto strutturato³ con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali del processo, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale ritenuto adeguato a fronteggiarli.

I presidi adottati sul processo trovano applicazione nell'ambito del complessivo Sistema dei Controlli Interni della Banca, configurato sulla base dei tre livelli di controllo definiti dall'Autorità di Vigilanza e dettagliati nelle vigenti *Politiche del Sistema dei Controlli Interni*.

Il presente Regolamento è redatto dalla Funzione Organizzazione con il supporto della Funzione Risk Management ovvero con il contributo del Referente della Funzione Compliance esternalizzata. Il documento è portato in approvazione al Consiglio di Amministrazione previa condivisione con il Direttore Generale.

Con lo stesso iter è previsto l'eventuale aggiornamento del documento volto ad assicurare la conformità con la normativa interna ed esterna di riferimento e con l'evoluzione operativa della Banca stessa.

2 RUOLO DEGLI ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO E FUNZIONI AZIENDALI

La responsabilità del processo ICAAP è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative ovvero ne curano l'attuazione e ne promuovono l'aggiornamento, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera.

² Tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette – specifiche e di portafoglio – di pari entità. Ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovrà far fronte anche a tale differenza.

³ Per maggiori dettagli si rimanda al Resoconto ICAAP.

Di seguito sono riportate le responsabilità attribuite agli Organi Aziendali della Banca ed al Direttore Generale, dal momento che lo stesso rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.

2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, in qualità di organo con funzione di supervisione strategica, è responsabile della definizione, approvazione e revisione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici, nonché delle linee guida di gestione, attuazione e supervisione dei rischi. Inoltre, definisce e approva il modello di *business*, avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la Banca e comprensione delle modalità attraverso cui i rischi sono rilevati e valutati. Con riferimento al sistema dei controlli interni, ne definisce e approva le linee di indirizzo, verificando la coerenza tra gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti.

Nell'ambito del processo ICAAP, il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le linee generali dell'intero processo, assicurandone la coerenza con il RAF e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento o di cambiamenti derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti. Inoltre, promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e decisionali della Banca.

Ai fini della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale della Banca, il Consiglio di Amministrazione assicura altresì che il RAF, il piano strategico, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, anche alla luce dell'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca.

Il Consiglio di Amministrazione approva le modalità di rilevazione, analisi, misurazione/valutazione delle diverse tipologie di rischi significativi individuati.

Con frequenza annuale, il Consiglio di Amministrazione approva i piani di fabbisogno di capitale predisposti dalla Funzione Risk Management e delibera, su proposta del Direttore Generale, eventuali misure correttive straordinarie volte all'aumento della capitalizzazione della Banca, qualora emerga insufficienza del capitale complessivo.

Inoltre, sulla base delle risultanze prodotte in fase di autovalutazione dell'ICAAP, il Consiglio di Amministrazione delibera eventuali misure correttive per assicurare adeguatezza al processo.

Il Consiglio inoltre, in qualità di organo con funzione di gestione, ha il compito di attuare il processo assicurando che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- devono essere considerati tutti i rischi rilevanti;
- devono essere prese in esame le valutazioni prospettiche;
- devono essere utilizzate appropriate metodologie;
- deve essere conosciuto e condiviso dalle strutture interne;
- deve essere adeguatamente formalizzato e documentato;
- devono essere individuati i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali;
- deve essere affidato a risorse competenti, sufficienti sotto il profilo quantitativo, collocate in posizione gerarchica adeguata a far rispettare la pianificazione;

- deve essere parte integrante dell'attività gestionale.

Con riferimento al *Resoconto ICAAP*, il Consiglio di Amministrazione ne delibera annualmente l'approvazione prima del relativo invio alla Banca d'Italia.

2.2 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida definiti dal Consiglio di Amministrazione, cui riporta direttamente, garantendo coerenza tra gli indirizzi strategici e le politiche in materia di gestione dei rischi. La Funzione Risk Management, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, individua eventuali esigenze di aggiornamento del presente Regolamento e, previo vaglio del Direttore Generale, ne dà informativa al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Il Direttore Generale è tempestivamente informato delle eventuali incongruenze tra capitale complessivo prospettico e piano strategico e collabora con la Funzione Risk Management e le eventuali altre funzioni coinvolte, nell'identificazione di azioni gestionali correttive da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In tale contesto, il Direttore Generale supporta il Consiglio di Amministrazione nel definire le linee di indirizzo dei controlli interni (strutture organizzative, regole e procedure) in modo coerente con la propensione al rischio stabilita, anche con riferimento all'indipendenza e adeguatezza delle funzioni di controllo dei rischi.

2.3 COLLEGIO SINDACALE

Nell'ambito del proprio ruolo istituzionale in qualità di organo con funzione di controllo, il Collegio Sindacale vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF.

Nell'espletamento di tale compito, il Collegio Sindacale vigila sul rispetto delle prescrizioni normative relative al processo ICAAP, supportando peraltro il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione dell'intero processo, anche alla luce degli esiti delle verifiche condotte sul processo dalle Funzioni aziendali di controllo della Banca.

3 ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO ICAAP


Di seguito sono illustrati gli aspetti organizzativi, definiti in coerenza con le indicazioni fornite dalla disciplina prudenziale e necessari a garantire il presidio dell'ICAAP da parte della Banca.

Nella prima parte del capitolo si fornisce un inquadramento generale del processo ICAAP, elencandone le fasi ed i relativi obiettivi; nella seconda parte, si descrivono in dettaglio le attività in cui si articola ciascuna fase, indicando le unità organizzative responsabili, la periodicità di svolgimento delle stesse e gli strumenti a supporto.

3.1 LE FASI DEL PROCESSO ICAAP

Il processo ICAAP può essere articolato in specifiche fasi, individuate anche a livello regolamentare, delle quali sono responsabili diverse unità organizzative della Banca.

Di seguito si riporta una schematizzazione delle fasi in cui risulta articolato il processo ICAAP.



Il processo ICAAP si conclude con la redazione annuale del *Resoconto ICAAP*, da condividere con le strutture aziendali interessate, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nello specifico, il *Resoconto ICAAP* contiene un'auto-valutazione della Banca rispetto alla solidità del processo interno di pianificazione patrimoniale, che consiste nell'identificare le aree suscettibili di miglioramento, sia sotto un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, individuando le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere e la pianificazione temporale delle stesse.

In coerenza e sinergia con il processo ICAAP, la dichiarazione di propensione al rischio è definita nel Regolamento di Risk Appetite Framework.

3.1.1 Individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

Tale fase è finalizzata all'identificazione, in maniera strutturata, di tutti i rischi attuali e prospettici che potrebbero ostacolare o limitare la Banca nel pieno raggiungimento dei propri obiettivi strategici e, pertanto, da sottoporre a misurazione/valutazione.

Nello specifico, si possono identificare due sotto-fasi:

- individuazione dei rischi ai quali la Banca risulta esposta o potrebbe essere esposta rispetto all'operatività e ai mercati di riferimento nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa⁴;
- identificazione, per ciascuna tipologia di rischio rilevante, delle relative fonti di generazione (ad esempio, portafogli, unità operative, condizioni di mercato), delle strutture responsabili della gestione, degli strumenti e delle metodologie a presidio della loro misurazione e gestione.

Ai fini dell'individuazione dei rischi rilevanti, l'analisi deve considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A – Parte Prima, Tit. III, Cap. I, Sezione II della Circolare 285/13.

3.1.2 Misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno

Tale fase è finalizzata al calcolo del capitale interno. La Banca misura oppure (in caso di rischi difficilmente quantificabili) valuta i seguenti rischi rilevanti ai quali è esposta o potrebbe essere esposta, applicando le metodologie definite⁵ e mediante l'utilizzo di strumenti dedicati:

- Primo Pilastro: credito, controparte, mercato, operativo;
- Altri rischi: concentrazione, tasso d'interesse sul portafoglio bancario, paese, trasferimento, base, liquidità, residuo, derivante da cartolarizzazioni, leva finanziaria eccessiva, strategico e reputazionale.

Con riferimento al rischio di liquidità la Banca fa riferimento a quanto previsto alla Parte Prima Tit. IV, Cap. 6, della Circolare Banca d'Italia 285/13.

Relativamente al rischio di leva finanziaria eccessiva, la Banca deve far riferimento a indicatori quali il leverage ratio e altri in grado di rilevare eventuali squilibri tra le attività e le passività; la Banca dovrà inoltre tener conto del possibile incremento del rischio connesso con la rilevazione di perdite attese o realizzate che riducono la dotazione patrimoniale.

In tale ambito, tenuto conto delle indicazioni previste dalla disciplina prudenziale di riferimento, possono essere effettuate prove di stress di carattere quantitativo e qualitativo al fine di valutare la vulnerabilità della Banca rispetto ad eventi specifici (*analisi di sensibilità*) o a movimenti congiunti di un insieme di fattori economico-finanziari in ipotesi di scenari avversi (*analisi di scenario*). I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una migliore valutazione dell'esposizione della Banca ai rischi stessi.

Le prove di stress permettono alla Banca di valutare il capitale interno necessario a coprire o ridurre il rischio derivante da circostanze avverse. In tale contesto, per finalità di armonizzazione del *framework* complessivo di stress test, saranno valutate le possibili interazioni e sinergie con le metodologie di stress poste in essere nell'ambito delle eventuali progettualità vigenti o prospettiche

⁴ L'analisi del mercato di riferimento nel quale la Banca opera e della struttura organizzativa ed operativa del *business* permette una prima identificazione dei fattori chiave di rischio. Tali fattori possono essere dedotti dall'analisi di condizioni particolari, eventi, circostanze, azioni che potrebbero condizionare la Banca nel conseguimento dei propri obiettivi. I rischi possono, infatti, derivare, direttamente o indirettamente, da alcune componenti chiave del *business* (quali le strategie e obiettivi aziendali, i prodotti, servizi e i processi sottostanti l'erogazione degli stessi) o dai condizionamenti esterni alla struttura aziendale (*trend* macroeconomici, condizioni di mercato, vincoli normativi, comportamento dei *competitors*, cambiamenti tecnologici e sociali, vincoli operativi dettati dalla natura cooperativa). L'analisi a tali fini delle strategie, dei prodotti e servizi, dei processi e delle attività della Banca può essere condotta sulla base dell'ultimo Piano Strategico definito e dei singoli bilanci approvati negli anni precedenti.

⁵ Tenendo conto dei criteri di ripartizione in classi, poiché la Banca appartiene alla *classe 3*, utilizza il metodo standardizzato per i rischi di credito e per quelli di mercato, il metodo di base per i rischi operativi.

in tema di *Comprehensive Assessment*, come disciplinato dalle linee guida EBA in merito alle attività di *Asset Quality Review* e *Stress Test*.

Le tipologie e le modalità con le quali la Banca effettua le prove di stress sui principali rischi assunti sono declinate nell'allegato "Metodologie per le prove di stress test" del presente documento. Nell'ambito delle *Politiche di gestione dei rischi* sono invece definite le potenziali metodologie di simulazione di prove di stress test in ottica gestionale integrative a quelle definite in sede ICAAP.

3.1.3 Determinazione del capitale interno complessivo

Tale fase del processo ha come obiettivo l'acquisizione dei singoli valori di assorbimento patrimoniale determinati a fronte di ciascuna classe di rischio e la loro aggregazione, secondo un approccio definito *a building block semplificato*, per la determinazione del capitale interno complessivo.

Rientra in tale fase del processo la valutazione dell'esigenza di mantenere una porzione di capitale aggiuntivo a sostegno di iniziative di carattere strategico.

3.1.4 Determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri

L'obiettivo di tale fase del processo è determinare le componenti del capitale complessivo, riconciliandolo con la definizione di fondi propri.

Nello specifico, possono essere identificate le seguenti sotto-fasi:

- individuazione degli strumenti patrimoniali a copertura del capitale interno complessivo;
- riconciliazione del capitale complessivo con l'ammontare dei fondi propri;
- formalizzazione delle motivazioni che hanno condotto all'eventuale inclusione degli elementi patrimoniali non computabili nei fondi propri.

3.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE ATTIVITÀ DEL PROCESSO ICAAP

Nel seguito del documento, per ciascuna fase del processo ICAAP sono illustrate le principali attività, le strutture organizzative coinvolte, le informazioni e gli strumenti necessari per il loro svolgimento ed i connessi risultati.

3.2.1 Individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

La Funzione Risk Management è responsabile dell'individuazione dei rischi rilevanti per la Banca e delle relative fonti di generazione.

Nello svolgimento di tale attività tiene conto di:

- contesto normativo di riferimento;
- operatività della Banca in termini di prodotti e mercati di riferimento;
- specificità dell'esercizio dell'attività bancaria nel contesto del Credito Cooperativo;
- obiettivi strategici della Banca, definiti dal Consiglio di Amministrazione, utili per individuare gli eventuali rischi prospettici.

Ai fini dell'esecuzione di tali compiti, la Funzione Risk Management si avvale della collaborazione di altre funzioni aziendali (Funzione Contabilità, la Funzione Compliance, la Funzione Antiriciclaggio) di norma mediante l'attivazione di tavoli di lavoro dedicati.

Nello svolgimento delle proprie valutazioni la Funzione Risk Management, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, per ciascuna tipologia di rischio rilevante elabora ed utilizza analisi qualitative sulla significatività e sul grado di rilevanza dei rischi cui la Banca è esposta, determinato sulla base dell'impatto potenziale e della probabilità di accadimento di un evento dannoso in un determinato arco temporale.

In tale ambito, sono identificati i rischi verso i quali devono essere posti in essere adeguati presidi patrimoniali e/o organizzativi, nonché definite le connesse priorità di intervento.

I rischi individuati come rilevanti per la Banca devono essere confrontati con l'elenco dei rischi riveniente dalla normativa di riferimento, al fine di verificare la completezza e la coerenza dell'elenco interno rispetto all'elenco minimo regolamentare.

La mappa dei rischi e dei relativi attributi viene definita in sede di applicazione del processo ICAAP in ottica sia attuale sia prospettica dalla Funzione Risk Management, che provvede alla manutenzione nel tempo e al riesame critico effettuato almeno una volta l'anno in occasione della stesura del *Resoconto ICAAP*, ovvero ogni qualvolta subentri una significativa variazione del contesto operativo o del mercato di riferimento della Banca.

3.2.2 Misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno

Con riferimento all'elenco dei rischi significativi individuato nella fase precedente, la Funzione Risk Management, tenuto conto della natura di ciascuno di essi e della disponibilità da parte della Banca di metodologie e competenze adeguate per determinare il relativo capitale interno, classifica gli

stessi in rischi quantificabili e in rischi difficilmente quantificabili da assoggettare ad opportuni sistemi di attenuazione e controllo.

Ai fini della misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno, la Funzione Contabilità, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte secondo le responsabilità individuate, produce i dati necessari ad alimentare i modelli regolamentari utilizzati ai fini del calcolo del capitale interno attuale a fronte dei rischi di Primo Pilastro.

Con gli strumenti e i dati disponibili e sulla base delle metodologie adottate dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Circolare 285/13, la Funzione Risk Management, procede alla quantificazione del capitale interno attuale anche a fronte degli altri rischi misurabili (rischio di concentrazione e rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario).

Al fine di determinare le misure di capitale interno prospettico per ciascuno dei rischi misurabili, la Funzione Risk Management, effettua i medesimi calcoli sopra menzionati definendo le ipotesi di base in funzione delle informazioni derivanti dal processo di budget e di pianificazione strategica, reperendo i dati ed approntando gli strumenti e ambienti da utilizzare.

La determinazione del livello attuale e prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo avviene con cadenza annuale e in occasione della fine dell'ultimo esercizio chiuso, in considerazione della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività della Banca.

La determinazione prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo deve risultare coerente con il piano strategico pluriennale; le stime devono infatti tener conto dello sviluppo operativo e patrimoniale tracciato dalla Banca nel proprio piano strategico.

L'ottica previsionale di tale calcolo tiene conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività in un lasso temporale che porti fino alla conclusione dell'esercizio in corso al momento del calcolo.

Con l'obiettivo di affinare la valutazione dell'esposizione ai rischi identificati dal Consiglio di Amministrazione come maggiormente rilevanti, la Funzione Risk Management predispone specifiche prove di stress sulla determinazione del capitale interno attuale e prospettico, definendo le ipotesi di base, reperendo i dati relativi ed approntando gli strumenti e ambienti da utilizzare.

Le relative tecniche di conduzione sono riportate nell'allegato "Metodologie per le prove di stress test" del presente documento.

Nel caso in cui dai risultati degli stress test si evidenzino l'inadeguatezza dei presidi di natura diversa posti in essere a fronte dei rischi stessi, viene valutata l'opportunità di adottare appropriate misure organizzative e/o di integrare con un ulteriore aumento di capitale stimato a presidio dei rischi.

Analogamente, per i rischi difficilmente quantificabili, i risultati del *Risk Self Assessment* oltre a supportare l'individuazione di criticità e problematiche legate ai connessi rischi, se ritenuti particolarmente significativi possono condurre alla definizione di presidi organizzativi e/o di una porzione di capitale interno (*capital conservation buffer*).

Ai fini dell'adeguato monitoraggio e gestione dei profili di manifestazione di ogni singola tipologia di rischio significativo individuato, la Funzione Risk Management prende a riferimento gli indicatori strategici e indicatori operativi di monitoraggio, definiti in sede RAF riclassificati sulla base dei singoli rischi rilevanti per la Banca.

Gli indicatori hanno lo scopo ulteriore di fornire un'indicazione gestionale dell'esposizione della Banca a un determinato rischio e possono, pertanto, essere utilizzati dalla Funzione Risk Management anche al fine di:

- riscontrare l'opportunità di integrare il capitale determinato a fronte dei rischi misurabili con una porzione aggiuntiva;
- monitorare la quantificazione dei rischi misurabili;
- valutare l'esposizione aziendale ai rischi non facilmente quantificabili.

3.2.3 Determinazione del capitale interno complessivo

La determinazione del capitale interno complessivo è effettuata aggregando – secondo un approccio *building block* semplificato - i requisiti patrimoniali dei rischi di I Pilastro con il capitale interno complessivo determinato con riferimento ai rischi di II Pilastro.

La Funzione Risk Management effettua separatamente il calcolo per la determinazione del capitale interno complessivo attuale e prospettico.

La Funzione Risk Management, con il supporto della Funzione di Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, verifica la coerenza del capitale interno complessivo prospettico con il piano strategico, al fine di accertare che l'impatto sul fabbisogno di capitale derivante da eventuali operazioni straordinarie sia correttamente preso in considerazione. Parimenti, attraverso l'analisi dei flussi netti di cassa attesi, anche in scenari avversi, verifica la coerenza del piano strategico con l'obiettivo di garantire una gestione sana, prudente ed equilibrata della liquidità della Banca.

3.2.4 Determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri

La Funzione Risk Management, coadiuvato dalla Funzione Contabilità predisponde le informazioni contabili e di vigilanza per la determinazione della struttura del capitale complessivo in ottica attuale e prospettica e determina l'ammontare del capitale complessivo individuando gli elementi patrimoniali che ritiene più appropriati per la copertura del capitale interno complessivo in ottica attuale e prospettica.

La Funzione Risk Management procede alla riconciliazione del capitale complessivo con i fondi propri. Inoltre, fra gli elementi patrimoniali ritenuti appropriati per la copertura del capitale interno, individua separatamente le poste riconducibili ai fondi propri e quelle non riconducibili, ma utilizzate a fronte del capitale interno complessivo; per queste ultime procede ad un'adeguata formalizzazione delle motivazioni che hanno condotto alla loro inclusione.

4 VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

Le fasi del processo ICAAP precedentemente illustrate, portano ad una serie di analisi finalizzate alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale della Banca.

Nello specifico, la Funzione Risk Management effettua il raffronto fra il capitale interno complessivo ed il capitale complessivo, separatamente in ottica attuale e prospettica, e in caso di scostamenti:

- identifica, di concerto con la Direzione Generale, le azioni correttive da intraprendere,

- stima gli oneri connessi con il reperimento di eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti o a quelle già pianificate;
- informa prontamente il Consiglio di Amministrazione sugli scostamenti, relazionandolo in merito alle possibili soluzioni.

Si riportano di seguito le attività che consentono di giungere al completamento del processo ICAAP, volte a garantirne il corretto funzionamento.

Autovalutazione del processo ICAAP

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'effettuazione di una valutazione annuale della robustezza e dell'adeguatezza del processo ICAAP rispetto ai suoi obiettivi di quantificazione del rischio e del capitale a copertura.

Scopo di tale attività è anche definire una sintesi sullo stato corrente dei processi di gestione dei rischi all'interno della Banca, per poter confrontare, in modo omogeneo, i diversi processi e definire le priorità di intervento sulla base delle maggiori criticità rilevate.

A tal fine sono, tra l'altro, oggetto di valutazione:

- gli elementi, i modelli e le metodologie utilizzate in ambito ICAAP e l'impianto, anche organizzativo, dello stesso;
- la normativa interna;
- il livello di coinvolgimento delle strutture aziendali;
- i processi, i dati e le informazioni utilizzate e gli eventuali applicativi di supporto;
- la struttura e articolazione del reporting inerente i risultati del processo e la sottostante documentazione di dettaglio;
- i risultati del self assessment sull'adeguatezza dei processi di gestione dei rischi, anche alla luce del posizionamento della Banca per ogni tipologia di rischio rilevante.

Il Direttore Generale supporta il Consiglio di Amministrazione nella conduzione dell'autovalutazione. Nello specifico:

- riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità perlomeno annuale, sull'adeguatezza del processo e della complessiva gestione dei rischi;
- sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il piano degli interventi migliorativi, definiti sia con riferimento ad eventuali carenze operative ed organizzative sia a seguito dell'identificazione di nuovi fattori di rischio emersi in fase di valutazione o di mutamenti del contesto normativo, operativo, organizzativo di riferimento;
- assicura la programmazione degli interventi migliorativi;
- coordina le strutture della Banca coinvolte nell'implementazione degli interventi necessari all'irrobustimento e perfezionamento del processo ICAAP, fornendo al Consiglio di Amministrazione periodica informativa sullo stato di avanzamento degli stessi;
- fornisce tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione su ogni criticità emersa che possa comportare un alto rischio di non conseguire gli obiettivi strategici aziendali.

La Funzione Risk Management è responsabile dell'esecuzione delle attività strumentali all'autovalutazione, in particolare:

- analizza, anche sulla base delle eventuali evidenze rappresentate dalle altre Funzioni di Controllo della Banca e dalla Funzione Organizzazione:
 - gli elementi, i modelli e le metodologie utilizzate in ambito ICAAP, nonché l'impianto organizzativo dello stesso in termini di rispondenza al conseguimento degli obiettivi assegnati;
 - i processi e gli eventuali applicativi di supporto nonché i dati e le informazioni utilizzate;
 - il livello di formalizzazione delle disposizioni normative interne;
 - i report di sintesi dei risultati e la documentazione di dettaglio inerente;
- individua eventuali aree critiche o da migliorare e le ordina in base alla loro gravità;
- definisce di conseguenza, di concerto con le funzioni aziendali coinvolte, gli interventi correttivi da porre in essere;
- formalizza tali interventi in un piano che dettaglia tempi e costi degli stessi.

Gli esiti dell'autovalutazione devono essere adeguatamente rappresentati in un documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che entra a far parte del *Resoconto ICAAP*, inviato annualmente alla Banca d'Italia.

Inoltre, l'autovalutazione deve ogni anno fornire un riscontro in merito allo stato di risoluzione delle carenze individuate negli anni precedenti.

Revisione interna

La Funzione di Internal Auditing sottopone a revisione interna l'intero processo, valutando la funzionalità del complessivo assetto di gestione, di misurazione e controllo dei rischi e del capitale della Banca.

La Funzione Internal Auditing, in particolare, svolge le seguenti attività:

- analizza i flussi informativi rivenienti da altri organi/funzioni aziendali, dalle Autorità di Vigilanza o dal sistema dei controlli interni;
- individua gli andamenti anomali e le violazioni delle procedure o dei regolamenti;
- identifica le aree del processo suscettibili di miglioramento.

Le evidenze rivenienti dall'attività di revisione interna possono condurre a:

- integrare il resoconto da inviare alla Banca d'Italia;
- proporre degli interventi di dettaglio sul piano patrimoniale e organizzativo.

È cura della Funzione di Internal Auditing verificare, nel tempo, l'attivazione degli interventi individuati. Le risultanze delle attività di revisione interna devono essere formalizzate e sottoposte agli organi aziendali.

Approvazione da parte degli organi societari

Il Consiglio di Amministrazione analizza:

- il processo ICAAP e i connessi processi di gestione dei rischi;
- la documentazione relativa alla tipologia di rischi cui la Banca è esposta;
- la documentazione relativa alla quantificazione/valutazione di ciascuna tipologia di rischio e alla definizione del capitale complessivo a presidio degli stessi;
- i piani di fabbisogno di capitale stimati, le azioni correttive da intraprendere e la stima degli oneri connessi con il reperimento di eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti;
- le risultanze dell'autovalutazione sull'adeguatezza dell'ICAAP e dei processi di gestione dei rischi nonché il piano degli interventi conseguente.

L'analisi deve essere effettuata ogni volta in cui intervengano modifiche significative nell'operatività della banca o nel contesto normativo o di mercato.

Nel caso in cui gli Organi Aziendali individuino degli elementi da modificare o migliorare, forniscono il loro riscontro alle strutture richiedendo i chiarimenti o gli interventi del caso.

Diversamente, il Consiglio di Amministrazione approva con delibera il complessivo impianto di determinazione del capitale interno complessivo e il relativo invio alla Banca d'Italia.

Documentazione ICAAP

La Funzione Risk Management è responsabile della predisposizione o rilevazione della documentazione per le aree informative relative a:

- metodologie e criteri utilizzati per identificazione, misurazione/valutazione, aggregazione delle risultanze determinate per i singoli rischi e conduzione delle prove di stress;
- individuazione e stima delle componenti del capitale interno complessivo relativo alla fine dell'esercizio precedente e dell'esercizio in corso;

Deve, inoltre, raccogliere la documentazione predisposta dalle altre Funzioni ed in particolare:

- documentazione delle linee strategiche e dell'orizzonte previsivo considerato, dalla Funzioni all'uopo individuate;
- determinazione del capitale complessivo attuale e prospettico, predisposto dalla Funzione Contabilità, Bilancio e Segnalazioni;
- raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e fondi propri, predisposto dalla Funzione Contabilità, Bilancio e Segnalazioni;
- documentazione del governo societario e degli assetti organizzativi e dei sistemi di controllo interno connessi con l'ICAAP, predisposti dalla Funzione Organizzazione;
- risultanze del risk self assessment predisposto, anche mediante l'elaborazione e analisi degli indicatori di rilevanza, dalle Unità di Business;

- risultanze delle attività di verifica condotte dalla Funzione Compliance;
- risultanze delle attività di verifica dalla Funzione Antiriciclaggio, nonché gli esiti del processo periodico di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- relazioni della Funzione Internal Auditing e documentazione correlata.

I documenti esistenti, in caso di incompletezza o incongruenze, devono essere finalizzati da ciascuna delle Funzioni in base alle proprie competenze.

ALLEGATO A – METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE DEI RISCHI

Si riportano di seguito le principali soluzioni metodologiche adottate per la misurazione dei rischi quantificabili. In particolare, tali rischi sono distinti tra i rischi di primo pilastro, ossia i rischi a fronte dei quali le disposizioni richiedono la quantificazioni di un requisito patrimoniale obbligatorio, e rischi quantificabili di secondo pilastro, ossia gli altri rischi a fronte dei quali la banca quantifica il capitale interno.

Per quanto riguarda il rischio di liquidità, si precisa che la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni, non quantifica capitale interno a fronte dello stesso. Gli strumenti di misurazione e monitoraggio utilizzati e i relativi compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali coinvolte sono disciplinati nella specifica regolamentazione interna attinente il processo di gestione e controllo del rischio di liquidità.

RISCHI DI I PILASTRO

Rischio di credito

La Banca adotta la metodologia standardizzata prevista dalla Circolare 285/13 della Banca d'Italia per la misurazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. La predetta metodologia è articolata nelle fasi di seguito illustrate.

Rilevazione e identificazione delle esposizioni classificate nei portafogli bancario e di negoziazione ai fini di vigilanza

Il portafoglio bancario è costituito dal complesso delle posizioni non rientranti nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza⁸.

Ai fini della rilevazione delle esposizioni, le attività di rischio sono suddivise nelle seguenti categorie: attività di rischio per cassa; attività di rischio “fuori bilancio” (garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi); contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine⁹; operazioni “securities financing transactions” (SFT)¹⁰; operazioni con regolamento non contestuale¹¹.

⁸ Come precisato infra (cfr. box a pagina 12), in continuità con la disciplina previgente, le banche per le quali il portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza risulti inferiore alle soglie individuate dalle disposizioni specifiche, qualora di norma rispettate, non sono tenute al rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina dei rischi di mercato. Nel caso di non rispetto dei requisiti in materia dei rischi di mercato, le posizioni del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza sono incluse fra le attività di rischio considerate per la disciplina sul rischio di credito.

⁹ Transazioni a termine nelle quali una controparte si impegna a consegnare (ricevere) un titolo, una merce o una valuta estera contro il ricevimento (consegna) di contante, altri strumenti finanziari o merci con regolamento a una data contrattualmente definita, successiva rispetto a quella prevista dalle prassi di mercato per le transazioni della medesima specie o rispetto a cinque giorni lavorativi successivi alla data di stipula dell'operazione.

¹⁰ Comprendono le operazioni di pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini, ad esclusione delle transazioni non ancora regolate dopo la loro data di scadenza.

¹¹ Operazioni per le quali il contante può essere pagato prima di ricevere il sottostante o il sottostante è ceduto prima di ricevere il contante.

Queste ultime operazioni sono computate nella misurazione del rischio di credito, così come previsto dalle disposizioni in materia di rischio di regolamento nell'ambito dei rischi di mercato.

I contratti derivati, le operazioni con regolamento a lungo termine e le operazioni SFT vengono trattati nell'ambito del rischio di controparte per la determinazione dell'equivalente creditizio utilizzato come base per la misurazione del rischio di credito. Dalle attività di rischio sono escluse quelle dedotte dai fondi propri.

Classificazione della clientela ai fini dell'attribuzione della classe regolamentare di esposizioni

Ai fini della misurazione del requisito patrimoniale per il rischio di credito, viene preliminarmente rilevata la tipologia di clientela cui ascrivere le esposizioni riconducibili al soggetto. L'attività di classificazione della clientela è realizzata non solo per le attività che generano un requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, ma anche per quelle rientranti nell'ambito del rischio di controparte e del rischio di regolamento sulle operazioni con regolamento non contestuale, come illustrato in precedenza. A tali fattispecie sono aggiunti anche i soggetti emittenti i titoli ricevuti come garanzie e i garanti/contro-garanti/venditori di protezione relativi alle garanzie di tipo personale.

Le classi di attività previste sono quelle delle: esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali; esposizioni verso intermediari vigilati; esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali; esposizioni verso organismi del settore pubblico; esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo; esposizioni verso organizzazioni internazionali; esposizioni al dettaglio ("retail"); esposizioni verso imprese; esposizioni in stato di "default"; esposizioni a breve termine verso imprese e intermediari vigilati; esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR); esposizioni garantite da immobili; esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite ("covered bond"); esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato; esposizioni in strumenti di capitale; esposizioni verso cartolarizzazioni; altre esposizioni.

Ai fini della classificazione si tiene conto del settore di attività economica attribuito al cliente, dello "status" delle esposizioni, del fatturato determinato a livello di gruppo di cliente connesso, nonché della deducibilità, ove prevista, dai fondi propri della banca.

Si evidenzia, in particolare, che nelle classi di attività:

- delle "amministrazioni centrali e banche centrali" rientrano, tra le altre, le attività fiscali differite (DTA), diverse da quelle dedotte dai fondi propri, alle quali si applicano fattori di ponderazione differenziati a seconda della provenienza¹²;
- delle "esposizioni al dettaglio ("retail")" sono classificate le persone fisiche e le piccole e medie imprese. Per piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro: tale limite viene calcolato facendo riferimento ai soggetti connessi a prescindere dall'esistenza di un rapporto di clientela con questi ultimi. Rientrano in questa classe solo clienti o gruppi di clienti che rispettano anche determinati limiti di esposizione, ovvero le esposizioni verso un singolo cliente (o gruppi di clienti connessi) che soddisfano il requisito di adeguato frazionamento del portafoglio (granularità) e le esposizioni per cassa

¹² In proposito, si ricorda che alle attività fiscali differite ex l. 214/2011 si applica il fattore di ponderazione del 100%; diversamente, alle attività fiscali differite basate sulla redditività futura ma non rivenienti da differenze temporanee si applica, limitatamente alla quota delle stesse non dedotta per effetto del regime transitorio, il fattore di ponderazione dello 0%; per le altre attività fiscali differite basate sulla redditività futura, ove non dedotte dai fondi propri, è prevista l'applicazione del fattore di ponderazione del 250%, fatta eccezione per la quota delle stesse eccedente il 15% del CET 1 della banca e non dedotta per effetto del regime transitorio, alla quale si applica il fattore di ponderazione dello 0%.

(diverse da quelle garantite da immobili residenziali) di importo non superiore a 1 milione di euro, senza tener conto degli effetti degli strumenti di protezione reale e personale che assistono le predette esposizioni;

- delle “esposizioni in stato di default” sono ricomprese le esposizioni in sofferenza, inadempienze probabili, scadute da oltre 90 giorni; all’interno delle citate tre classi ricadono le esposizioni oggetto di concessione (forbearance) deteriorate;
- delle “esposizioni in strumenti di capitale” sono ricomprese, tra gli altri, gli investimenti significativi in azioni emesse da soggetti del settore finanziario, per la quota non dedotta dai fondi propri della banca (in quanto non eccedente le soglie previste), che ricevono una ponderazione del 250%.

Attribuzione delle attività e operazioni alla classe regolamentare di esposizioni

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, del rischio di controparte e del rischio di regolamento sulle operazioni con regolamento non contestuale, le attività di rischio e le operazioni vengono attribuite alla pertinente classe regolamentare di esposizioni.

Le classi di esposizioni cui attribuire le suddette attività e operazioni sono le medesime indicate in precedenza.

Ai fini della composizione del portafoglio regolamentare delle esposizioni in stato di default la Banca ha applicato la nozione di “default” in relazione agli obblighi totali del debitore (approccio per singolo debitore) per tutti i portafogli prudenziali.

Rimodulazione delle esposizioni in base alle tecniche di mitigazione del rischio di credito

Il riconoscimento delle tecniche di mitigazione del rischio di credito determina un beneficio in termini di riduzione del requisito patrimoniale.

Gli effetti del riconoscimento delle tecniche di mitigazione del rischio di credito dipendono principalmente dal metodo adottato e consistono nella rimodulazione della classe nella quale ricondurre la posizione garantita (con l’applicazione di fattori di ponderazione inferiori a quelli che la posizione riceverebbe in assenza di garanzie) o del valore della posizione. Più in particolare, il riconoscimento delle tecniche di mitigazione, rappresentate da:

- “immobili residenziali e non”, anche legati ad operazioni di leasing, determina la creazione di una specifica classe regolamentare, denominata “esposizioni garantite da immobili”, in cui è ricondotta la parte garantita dell’esposizione. Di contro, la parte non garantita rimane nella classe di origine senza subire alcuna rimodulazione. Tale procedimento si applica esclusivamente alle esposizioni che non sono state ricondotte nella classe delle “esposizioni in stato di default”, relativamente alle quali l’intera esposizione rimane in tale classe con una rimodulazione del fattore di ponderazione da applicare;
- “garanzie reali finanziarie che richiedono l’applicazione del metodo semplificato”, si sostanzia nella riduzione del valore dell’esposizione adeguandola al valore non garantito della stessa. Il valore garantito viene riclassificato nella classe relativa alla garanzia;
- “garanzie personali che richiedono l’applicazione del principio di sostituzione”, determina il trasferimento alla classe di pertinenza del garante/contro garante/venditore di protezione del valore garantito dell’esposizione con conseguente applicazione del relativo fattore di ponderazione.

Attribuzione dei fattori di ponderazione

L'assegnazione dei fattori di ponderazione dipende dalle classi di attività cui sono attribuite le esposizioni, tenuto conto degli eventuali fattori di ponderazione preferenziale applicabili in funzione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, dell'utilizzo o meno dei rating assegnati da un'ECAI, delle forme tecniche delle esposizioni. I fattori di ponderazione applicati sono quelli fissati dalle pertinenti disposizioni di vigilanza.

Calcolo dei valori ponderati delle esposizioni

Il valore delle attività di rischio per cassa è pari al loro valore contabile al netto: a) delle rettifiche di valore specifiche; b) delle rettifiche di valore supplementari di vigilanza; c) degli elementi dell'attivo detratti dai fondi propri.

Il valore delle attività di rischio fuori bilancio rappresentate dalle garanzie rilasciate e dagli impegni a erogare fondi è pari al loro "equivalente creditizio" costituito dal loro valore nominale diminuito delle rettifiche di valore specifiche e ponderato con i pertinenti fattori di conversione creditizia previsti dalle disposizioni di vigilanza e che riflettono la probabilità che le predette attività di rischio possano trasformarsi in attività per cassa.

Il valore delle altre attività fuori bilancio rappresentate da contratti derivati, operazioni con regolamento a lungo termine e operazioni SFT è determinato secondo i criteri indicati successivamente con riguardo al rischio di controparte.

Il valore delle attività di rischio rappresentate dalle operazioni con regolamento non contestuale è determinato secondo i criteri indicati successivamente con riguardo al rischio di mercato.

Il valore ponderato per il rischio di ciascuna esposizione assegnata a ogni singola classe regolamentare prevista dalle disposizioni di vigilanza sul metodo standardizzato di calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito viene computato come prodotto tra il valore dell'esposizione medesima e il pertinente fattore di ponderazione.

Per le esposizioni verso PMI, ricomprese nelle classi delle "esposizioni al dettaglio ("retail")", delle "esposizioni verso imprese" e delle "esposizioni garantite da immobili", i pertinenti fattori di ponderazione vanno a loro volta moltiplicati per il cosiddetto "fattore di sostegno" pari a 0,7619 nei casi esplicitamente contemplati dalle regole prudenziali¹⁴.

Calcolo del requisito patrimoniale

Per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, di controparte e di regolamento (per le operazioni con regolamento non contestuale), sono selezionati i valori ponderati per il rischio relativi alle diverse categorie di attività di rischio.

Tra le attività di rischio sono ricomprese anche le parti garantite di esposizioni verso cartolarizzazioni (nel caso sia stato adottato il metodo semplificato per le garanzie reali finanziarie o il principio di sostituzione per le garanzie di tipo personale), le attività cartolarizzate sottostanti a operazioni di cartolarizzazioni non riconosciute ai fini di vigilanza e le attività connesse con le cosiddette "ragioni

¹⁴ Il fattore di sostegno dello 0,7619 può essere applicato se le complessive esposizioni per cassa verso una determinata controparte (o gruppo di clienti connessi) che configura una PMI, ivi incluse quelle in stato di default ma ad esclusione di quelle garantite da immobili residenziali, non superano l'importo di 1,5 milioni di euro.

di credito del cedente” per le operazioni di cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato se riconosciute a fini di vigilanza.

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito si calcola come prodotto tra la somma dei predetti valori ponderati per il rischio e il coefficiente dell’8%.

Rischio di Controparte

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha adottato il metodo semplificato.

La misurazione del rischio di controparte per i contratti derivati e per le operazioni con regolamento a lungo termine si basa sul “metodo del valore corrente” ed è finalizzata alla quantificazione del valore della esposizione (cosiddetto "equivalente creditizio").

Quest’ultimo, in base al portafoglio di classificazione del singolo strumento secondo la sua controparte (e l’eventuale garante/garanzia), viene assoggettato ai criteri specifici previsti nella “misurazione del rischio di credito” del presente regolamento, ai fini della determinazione del relativo requisito patrimoniale.

L’equivalente creditizio dipende dal “fair value” delle transazioni e dalla sua variabilità, stimata secondo coefficienti regolamentari. Al pari delle altre esposizioni creditizie, anche quelle soggette al rischio di controparte possono beneficiare delle tecniche di mitigazione del rischio (CRM).

Tutte le categorie di transazioni rappresentate dagli strumenti derivati finanziari e dalle operazioni con regolamento a lungo termine, classificate nel portafoglio bancario e di negoziazione a fini di vigilanza, sono distinte sulla base delle seguenti tipologie di sottostante: contratti su tassi di interesse; contratti su tassi di cambio e oro; contratti su titoli di capitale; contratti su metalli preziosi diversi dall’oro; contratti su merci diverse dai metalli preziosi.

Per i suddetti contratti sono distinte:

- le transazioni rientranti in contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, con effetti “novativi”;
- le transazioni rientranti negli altri accordi bilaterali di compensazione dei contratti derivati stipulati con la controparte;
- le transazioni non rientranti in accordi di compensazione, ivi incluse le transazioni rientranti in accordi di compensazione che non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza.

Trattamento delle transazioni soggette ad accordi di compensazione

Per le transazioni che rientrano tra gli accordi di compensazione si procede alla:

- verifica del rispetto dei requisiti legali e organizzativi prescritti dalla normativa di vigilanza in merito all'accordo di compensazione, distinguendo le operazioni oggetto di novazione da quelle sottoposte ad altre forme di compensazione;
- determinazione del costo di sostituzione netto verso le singole controparti, pari al "fair value" netto, se positivo, calcolato come somma algebrica dei singoli "fair value" delle transazioni rientranti nell'accordo.
- determinazione del valore nozionale netto per le transazioni soggette a novazione, pari alla somma algebrica dei valori nozionali delle singole posizioni creditorie e debitorie;
- determinazione dell'esposizione creditizia futura ("add-on") anche per gli insiemi di transazioni oggetto di compensazione con un "fair value" negativo o nullo, utilizzando gli specifici coefficienti regolamentari in funzione delle attività sottostanti e delle durate residue delle transazioni;
- determinazione dell'equivalente creditizio come somma tra il costo di sostituzione netto, (considerato pari a zero se negativo) e l'"add-on"¹⁵.

Trattamento delle transazioni non soggette ad accordi di compensazione

Le transazioni non soggette ad accordi di compensazione o soggette ad accordi che non rispettino i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza devono essere valutate singolarmente. Si escludono le opzioni emesse in quanto, per definizione, il loro valore è negativo o nullo. Per ogni operazione viene calcolato:

- il costo di sostituzione pari al "fair value" positivo;
- l'esposizione creditizia futura ("add-on") anche per le transazioni che evidenzino un "fair value" negativo o nullo. Il suo valore è determinato moltiplicando il valore nozionale per gli specifici coefficienti regolamentari in funzione dell'attività sottostante e della durata residua della transazione;
- equivalente creditizio come somma tra il costo di sostituzione (considerato pari a zero se "fair value" è negativo) e l'"add-on".

Rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Il rischio di "aggiustamento della valutazione del credito" ("credit valuation adjustment" - CVA) configura il rischio di perdite che possono derivare dagli aggiustamenti al valore di mercato dei contratti derivati OTC a seguito delle variazioni del merito creditizio delle controparti. Il requisito patrimoniale per il rischio di CVA rientra tra i requisiti patrimoniali obbligatori.

Sono sottoposti al requisito patrimoniale per il rischio anzidetto tutti i contratti derivati OTC, tranne i derivati creditizi riconosciuti nell'ambito degli strumenti di mitigazione del rischio di credito.

Tra i principali casi di esclusione dal computo del requisito patrimoniale per il rischio di CVA rientrano:

- le operazioni con una controparte centrale qualificata e le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, in cui il partecipante diretto agisce da intermediario tra il cliente e una

¹⁵ Il valore dell'equivalente creditizio di ciascun insieme di attività oggetto di novazione e compensazione è utilizzato ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte.

controparte centrale qualificata e le operazioni danno origine ad un'esposizione del partecipante diretto verso la controparte centrale medesima;

- le operazioni con "controparti non finanziarie" ossia con imprese stabilite nell'Unione Europea diverse da una controparte centrale, da un'impresa di investimento, da una banca, da un'impresa di assicurazione, da un OICVM e da un ente pensionistico oppure con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo, se tali operazioni non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento UE n. 648/2012.

Il requisito patrimoniale per il rischio di CVA è calcolato a livello di portafoglio delle esposizioni verso una determinata controparte secondo le specifiche prescrizioni dettate dall'articolo 384 del regolamento UE n. 575/2013, applicando il predetto requisito all'equivalente creditizio (per il rischio di controparte) dei contratti derivati sottoposti e tenendo conto della loro durata residua, del merito creditizio della controparte e delle eventuali coperture ammissibili per il rischio di CVA.

Rischi di Mercato, di Regolamento e di Concentrazione

Come previsto dalla previgente normativa, non sono tenute al rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina dei rischi di mercato, con riferimento al portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, le banche per le quali, di norma, il portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza risulti inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo e comunque non superi i 15 milioni di euro. Nel rispetto delle soglie cennate, le posizioni del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza sono incluse fra le attività di rischio considerate per la disciplina sul rischio di credito. Ogni qualvolta il portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza risulti superiore al 6 per cento del totale dell'attivo della banca oppure abbia superato i 20 milioni di euro, le banche sono tenute comunque al rispetto dei requisiti fino alla data cui si riferisce la segnalazione successiva (cfr. art. 94 CRR). Inoltre, sono escluse dalla disciplina inerente il rischio di cambio sull'intero bilancio le banche la cui "posizione netta aperta in cambi" è contenuta entro il 2 per cento dei fondi propri.

La Banca non detiene "Attività di negoziazione ai fini di Vigilanza" e, pertanto non risulta esposta al rischio in esame.

Rischio Operativo

La Banca ha adottato il metodo BIA (Basic Indicator Approach) che prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15%) ad un indicatore del volume di operatività aziendale definito all'art. 316 del Regolamento UE n. 575/2013. Ai sensi del citato articolo, l'indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito indicate²⁷:

- interessi e proventi assimilati
- interessi e oneri assimilati

²⁷ I suddetti aggregati fanno riferimento alle omologhe voci di conto economico previste dall'articolo 27 della Direttiva 86/635/CEE (relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari): in proposito, il paragrafo 2 del richiamato art. 316 del Regolamento UE n. 575/2013 precisa che gli intermediari che predispongono i propri bilanci in base a principi contabili diversi da quelli stabiliti dalla richiamata Direttiva, sono tenuti a calcolare l'indicatore rilevante sulla base dei dati che meglio riflettono gli aggregati sopra elencati. Tenuto conto delle disposizioni richiamate, la specifica individuazione degli aggregati da considerare per la determinazione dell'indicatore rilevante è illustrata nella nota tecnica elaborata nel Progetto di categoria per supportare l'adeguamento a Basilea 3. In proposito si specifica che i riferimenti contenuti nella anzidetta nota tecnica rappresentano un indirizzo applicativo omogeneo e in quanto ritenuto aderente alle specificità operative delle BCC-CR e di non complessa applicazione, nelle more della emanazione da parte dell'EBA delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) attinenti alla metodologia di calcolo dell'indicatore rilevante, prevista entro il 31 dicembre 2017.

- proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso
- proventi per commissioni/provvigioni
- oneri per commissioni/provvigioni
- profitto (perdita) da operazioni finanziarie
- altri proventi di gestione

L'art 316 del Regolamento UE n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante vengano apportate le seguenti correzioni:

- le provvigioni versate per i servizi forniti in "outsourcing" da soggetti "terzi" - diversi dalla controllante, dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante;
- le provvigioni versate per i servizi forniti in "outsourcing" da terzi soggetti alla disciplina del Regolamento UE n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell'indicatore rilevante, utilizzandole quindi a riduzione dello stesso;
- le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante:
 - i profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi²⁸ non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
 - i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;
 - i proventi derivanti da assicurazioni.

Il requisito patrimoniale è determinato moltiplicando per il coefficiente del 15% la media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante effettuate, alla fine dell'esercizio, su base annuale. I valori negativi o nulli dell'indicatore rilevante non entrano nel computo della media, che va pertanto calcolata utilizzando i soli valori positivi. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, la banca può utilizzare stime aziendali.

Se a causa di operazioni di fusione, di acquisizione o di cessione di società o di segmenti di attività il valore della media triennale dell'indicatore rilevante porta a una stima distorta del requisito patrimoniale per il rischio operativo, la Banca richiede alla Banca d'Italia l'autorizzazione a modificare il calcolo, per tener conto dell'effetto di tali eventi²⁹.

²⁸Con riferimento all'esclusione in oggetto, si fa presente che l'art. 316 del Regolamento UE n. 575/2013 nella versione italiana riporta il termine "titoli", mentre la versione originale del testo riporta il termine "item", il quale presenta un'accezione indubbiamente più ampia rispetto al vocabolo italiano: per tale ragione a questi fini si è ritenuto opportuno utilizzare il termine "elemento" in luogo di "titoli".

²⁹ Ad esempio, nel caso di operazioni di fusione o di acquisizione di segmenti di attività si dovrebbe tener conto, nella determinazione dei tre indicatori rilevanti, delle componenti di conto economico relative alle società o ai segmenti acquisiti. In particolare, con riferimento all'esercizio (anno T) in cui si è perfezionata l'operazione l'indicatore rilevante andrebbe determinato a partire dal valore del margine di intermediazione riportato nella pertinente voce del bilancio di esercizio e correggendolo mediante l'annualizzazione delle componenti di conto economico relative alle società o ai segmenti oggetto di fusione/acquisizione; anche gli indicatori rilevanti riferiti agli esercizi (T-1 e T-2) dovrebbero tener conto degli elementi di conto economico di pertinenza delle società o dei segmenti di attività fuse/acquisiti. Si precisa che la modifica del calcolo può essere intervenire anche su iniziativa della Banca d'Italia.

Oltre alla quantificazione del sopra illustrato requisito patrimoniale, la Banca ha adottato specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei diversi profili di manifestazione dei rischi operativi.

METODOLOGIE DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO DEI RISCHI “QUANTIFICABILI” DI II PILASTRO

La Banca sulla base di un’attenta valutazione costi/benefici e coerentemente con i riferimenti e gli indirizzi del Progetto di Categoria, ha ritenuto opportuno utilizzare gli algoritmi semplificati indicati nella Circolare 285/13 relativamente al rischio di concentrazione (per singola controparte o gruppi di controparti connesse) ed al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (Cfr. Parte Prima, Titolo III, Cap. 1, All. B e C).

Rischio di Concentrazione

Per singola controparte o gruppi di controparti connesse

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi, la Banca utilizza l’algoritmo regolamentare del Granularity Adjustment.

Per l’applicazione di tale algoritmo, la Circolare 285/13 della Banca d’Italia fa riferimento al concetto di portafoglio creditizio e, in particolare, alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe “al dettaglio”. Al riguardo, occorre far riferimento alla classe di attività “imprese e altri soggetti”, alle “esposizioni a breve termine verso imprese”, alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività “scadute” e garantite da immobili, “esposizioni in strumenti di capitale”, nonché alle “altre esposizioni³⁰”.

Le esposizioni comprendono anche le operazioni fuori bilancio, quest’ultime da considerare per un ammontare pari al loro equivalente creditizio.

In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese eligible, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti eligible diversi dalle imprese.

In applicazione di tale algoritmo, la quantificazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione richiede preliminarmente:

- la determinazione dell’ammontare delle esposizioni per singole controparti o gruppi di controparti connesse;
- il calcolo dell’indice di Herfindahl, parametro che esprime il grado di concentrazione del portafoglio;
- il calcolo della costante di proporzionalità C che è funzione della “probabilità di default” (PD) associata agli impieghi per cassa. La costante di proporzionalità è determinata sulla base di

³⁰ Si specifica che le esposizioni verso imprese garantite da contante o da obbligazioni emesse dalla stessa Banca sono escluse dal calcolo.

un'apposita calibrazione – fissata dalle vigenti disposizioni di vigilanza – della costante stessa al variare della PD attribuita agli impieghi per cassa³¹.

Tale algoritmo si presenta sotto la seguente formula:

$$GA = C \times H \times \sum_{i=1}^n EAD_i$$

Dove H rappresenta l'indice di Herfindahl calcolato rispetto alle esposizioni, ovvero:

$$H = \frac{\left(\sum_{i=1}^n EAD_i^2\right)}{\left(\sum_{i=1}^n EAD_i\right)^2}$$

Con riferimento alle complessive esposizioni del portafoglio bancario, che esulano dal perimetro delle esposizioni verso imprese sopra evidenziato, la Banca effettua delle valutazioni qualitative sulla propria esposizione al rischio di concentrazione single-name.

Per controparti che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica.

L'algoritmo sopra rappresentato consente di contemplare solo il profilo single-name del rischio di concentrazione; la Banca pertanto, effettua anche, mediante l'utilizzo di specifici indicatori, una valutazione della propria esposizione al profilo settoriale/geo-settoriale di tale rischio.

Al fine di fornire una valutazione anche di tipo quantitativo del rischio di concentrazione geo-settoriale, la Banca ricorre alla metodologia elaborata in sede ABI dal "Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale".

Gli step previsti dal modello in questione possono essere sintetizzati come segue:

- somma delle esposizioni della banca per ciascun settore/macroaggregato secondo i criteri di accorpamento specificati nel modello;
- calcolo dell'indice Hs della banca come somma dei quadrati della contribuzione percentuale di ciascun settore/macroaggregato al totale³²;
- utilizzo di tale risultato nelle formule presenti nel modello (relative alla propria area geografica) che permettono la determinazione della perdita inattesa specifica per il proprio Hs;
- rapporto di tale risultato con la perdita inattesa ottenuta sostituendo nella formula il valore dell'Hs benchmark fornito dal modello. Il risultato così ottenuto è il cd. "coefficiente di ricarico";

³¹ La Banca d'Italia fornisce una tabella di calcolo della costante di proporzionalità C ricavata sotto le ipotesi di LGD pari al 45% e un coefficiente di correlazione ρ pari al 18%. Per la determinazione del valore della PD la Circ. 285/13 considera appropriato utilizzare come valore il massimo tra 0,5% e la media degli ultimi 3 anni del tasso di ingresso in sofferenza rettificata caratteristico del portafoglio della banca.

PD	0,5%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
C	0,704	0,764	0,826	0,861	0,883	0,899	0,911	0,919	0,925	0,929	0,931

Anche per la calibrazione del parametro C si fa riferimento alle sole esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio".

³² Per la costruzione dell'indice di Herfindahl si può prendere a riferimento le voci della matrice dei conti 58005 (da 22 a 38 e 42) e 58007 (da 22 a 40, 44 e 52).

- determinazione dell'eventuale add-on di capitale applicando il coefficiente di ricarico solo al capitale a fronte del rischio di credito in bonis definito in ottica ICAAP (escludendo il portafoglio "esposizioni in default"). Inoltre, viene escluso dall'ammontare complessivo del rischio di credito su cui calcolare l'eventuale add-on, il capitale a fronte del rischio di controparte, quello dovuto alle "altre attività" e alle "attività immobiliari"³³, quello a fronte di titoli verso qualsiasi controparte (bancaria e non) e alle esposizioni verso banche e istituzioni finanziarie monetarie.

Rischio di concentrazione derivante dall'applicazione delle tecniche di CRM

Al fine di valutare il rischio di concentrazione derivante dall'applicazione delle tecniche di CRM, si analizza la granularità dell'ammontare delle garanzie di tipo personale e delle garanzie reali finanziarie riconosciute nell'ambito del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte. In tale prospettiva, si fa riferimento rispettivamente ai garanti e agli emittenti dei titoli ricevuti a garanzia³⁴. L'effetto del riconoscimento delle tecniche di CRM potrebbe difatti determinare un incremento del grado di concentrazione nei confronti dei predetti garanti/emittenti per effetto sia della possibilità che il medesimo garante fornisca protezione a fronte di una pluralità di esposizioni sia della sussistenza di ulteriori esposizioni "dirette" detenute dalla banca nei confronti dei soggetti in esame³⁵.

Sulla base delle precedenti considerazioni, la valutazione del rischio in esame si basa sulla rilevazione quantitativa del fenomeno precedentemente esposto ed il connesso confronto tra il grado di concentrazione del portafoglio prima dell'applicazione delle tecniche di CRM e quello dopo il riconoscimento delle predette tecniche.

Inoltre, al fine di apprezzare l'impatto delle tecniche di mitigazione riconosciute ai fini di vigilanza sul capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singola controparte o per gruppi di controparti connesse, si procede alla quantificazione dell'ammontare complessivo delle esposizioni verso imprese e del relativo indice di Herfindahl senza considerare le predette tecniche.

Successivamente sulla base dei predetti valori ottenuti e adottando la medesima costante di proporzionalità, si procede alla quantificazione del capitale interno evidenziando la differenza a quanto determinato tenendo conto delle tecniche di mitigazione.

Rischio di concentrazione con controparti centrali

La Banca non detiene esposizioni verso controparti centrali e, pertanto, non risulta esposta al rischio di concentrazione in esame³⁶.

Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

³³ Considerata la potenziale maggiore onerosità elaborativa richiesta per l'esclusione delle altre attività e delle attività immobiliari sulla base di una puntuale identificazione delle forme tecniche, un'alternativa metodologica semplificata può consistere nell'esclusione integrale del capitale a fronte del rischio di credito dovuto al portafoglio regolamentare "altre esposizioni".

³⁴ In tale contesto, vengono tralasciate le garanzie reali rappresentate dai depositi in contante e dai titoli di propria emissione.

³⁵ Ad esempio, le garanzie rilasciate da Intermediari vigilati (quali Confidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB).

³⁶ La compensazione bilaterale è definita come "accordo scritto tra una banca e una controparte in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da specifiche operazioni contrattualmente individuate sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, senza effetti novativi". La collateralizzazione è definita come "accordo che disciplina l'obbligo a carico di una controparte di costituire una garanzia reale in favore di una seconda controparte quando un'esposizione di quest'ultima nei confronti della prima superi una definita soglia di rilevanza".

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario la Banca utilizza l'algoritmo semplificato rappresentato nell'Allegato C Parte Prima, Titolo III – Capitolo 1 della Circ. 285/13.

La metodologia richiamata prevede che tutte le attività e le passività siano classificate in fasce temporali in base alla loro vita residua. All'interno di ciascuna fascia viene calcolata la posizione netta, ottenuta dalla compensazione tra posizioni attive e posizioni passive. La posizione netta di ogni fascia è poi moltiplicata per i fattori di ponderazione ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e una approssimazione della duration modificata relativa alle singole fasce. Più precisamente, l'applicazione della citata metodologia semplificata si basa sui seguenti passaggi logici:

- selezione delle attività e passività sensibili del portafoglio bancario. In particolare, si procede alla selezione del complesso delle attività non rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza³⁷:
 - delle attività finanziarie per cassa sensibili alle variazioni dei tassi di interesse;
 - delle passività finanziarie per cassa sensibili alle variazioni dei tassi di interesse;
 - delle posizioni, lunghe e corte, assunte nei confronti della clientela e delle banche, relative ai depositi e ai finanziamenti da ricevere nonché agli impegni irrevocabili a erogare fondi³⁸;
 - delle posizioni, lunghe e corte, connesse con i contratti derivati³⁹.

Per le operazioni di cessione di attività finanziarie valgono le regole di cancellazione contabili dettate dalle disposizioni segnaletiche di vigilanza che riflettono quelle relative al bilancio ex IAS 39⁴⁰.

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e "fuori bilancio", sono rilevati identificando separatamente le loro componenti elementari (come, ad esempio, per i mutui con opzioni cap e/o floor).

Determinazione delle "valute rilevanti, le valute cioè il cui peso misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario risulta superiore al 5%. Ciascuna valuta rilevante definisce un aggregato di posizioni. Le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro.

Classificazione delle attività e passività in fasce temporali. Sono definite 14 fasce temporali. Le attività e le passività a tasso fisso sono classificate in base alla loro vita residua. Le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse⁴¹. In particolare:

³⁷La scelta di impiegare i dati di segnalazione di vigilanza della banca per la misurazione dell'esposizione al rischio in argomento, se pur rafforza la valenza informativa dei dati che beneficiano del processo organizzativo e di controllo sotteso alla produzione delle segnalazioni, richiede comunque di porre particolare cura al processo di verifica delle informazioni e delle relative operazioni segnalate.

³⁸ Tra gli impegni irrevocabili vanno ricondotti gli impegni diversi da quelli revocabili, vale a dire quelli riconducibili nelle categorie "rischio pieno", "rischio medio" e "rischio medio/basso" ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito e di controparte.

³⁹ Al riguardo è necessario considerare sia i contratti derivati autonomi sia quelli incorporati in altri strumenti finanziari. Occorre inoltre tener conto anche dei derivati finanziari opzionali, valorizzandoli al "delta equivalent value" ossia in base al prodotto tra la probabilità di esercizio delle opzioni e il valore nozionale di riferimento.

⁴⁰ In linea generale, nel caso in cui la banca assuma il ruolo di "originator" in un'operazione di cartolarizzazione che non dia luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, è necessario rilevare le attività finanziarie cartolarizzate e congiuntamente le passività nei confronti della società veicolo. Deve essere inoltre rilevato anche l'eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo indipendentemente dalla controparte (banca "originator" o altro soggetto).

⁴¹ Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune attività e passività, le attività e passività vanno inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare 272/08 Manuale per la compilazione della matrice dei conti e nella Circolare 115/90 Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

- la riserva obbligatoria è classificata nella fascia temporale “fino a 1 mese”;
- i conti correnti attivi sono classificati nella fascia “a vista e a revoca”⁴²;
- le posizioni in sofferenza, incagliate e scadute e/o sconfinanti deteriorate vanno classificate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti formulate dalla Banca ai fini delle ultime valutazioni di bilancio disponibili. Le esposizioni ristrutturare sono classificate nei pertinenti scaglioni temporali;
- le nuove posizioni deteriorate per le quali le predette valutazioni di bilancio non sono disponibili devono essere convenzionalmente allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero formulate sulle altre posizioni deteriorate;
- le esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate sono classificate, limitatamente alla quota scaduta, nella fascia “a vista e a revoca”;
- i conti correnti passivi e i depositi liberi sono classificati nella fascia temporale “a vista e a revoca” per una quota convenzionalmente pari al 25% (cosiddetta “componente non core”) e per il rimanente importo nelle successive otto fasce temporali (da “fino a 1 mese” a “4-5 anni”) in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti⁴³;
- le altre posizioni sono classificate nelle pertinenti fasce temporali in base:
 - alla rispettiva durata residua per data di scadenza del capitale (effettivo o nozionale), se a tasso fisso;
 - alla rispettiva durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse, se a tasso indicizzato.

Ponderazione delle esposizioni nette all'interno di ciascuna fascia. All'interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tale modo una posizione netta. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e un'approssimazione della duration modificata relativa alle singole fasce.

Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce. Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute. Le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e all'aggregato delle “valute non rilevanti” sono sommate tra loro. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

⁴² Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

⁴³ Ad esempio, nella fascia “fino a 1 mese” va inserito 1/60 dell'importo residuo, nella fascia “6 mesi - 1 anno” 6/60

Ai fini della quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie la Banca ha deciso di riferirsi ad uno shift parallelo della curva dei tassi pari a +/- 200 bp, in analogia allo scenario contemplato dall'Organo di Vigilanza per la conduzione del cd. supervisory test.

Determinazione dell'indicatore di rischiosità. La Banca determina l'indicatore di rischiosità, rappresentato dal rapporto tra il capitale interno, quantificato sulla base di uno shift parallelo della curva dei tassi pari a +/- 200 bp, e il valore dei fondi propri. La Banca d'Italia pone come soglia di attenzione un valore pari al 20%. La Banca monitora a fini gestionali interni con cadenza trimestrale il rispetto della soglia del 20%.

Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico superiore al 20% dei fondi propri, la Banca attiva opportune iniziative sulla base degli interventi definiti dalla Vigilanza.

Rischio di liquidità

È il rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento sia per l'incapacità di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk) sia per la presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (market liquidity risk), a causa del fenomeno della trasformazione delle scadenze.

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON QUANTIFICABILI

I rischi per i quali non si dispone di metodologie di quantificazione sono, in via minimale, valutati in termini di conformità e di adeguatezza dei presidi organizzativi deputati alla relativa gestione. Tale valutazione si estrinseca nell'attribuzione di un giudizio complessivo di rilevanza del rischio articolato in più livelli. Ove rilevante, alla predetta valutazione può essere associata la rilevazione di taluni indicatori di rischio che consentano di qualificare la gravità e la persistenza delle eventuali criticità riscontrate nei singoli processi (ad esempio numero di reclami).

In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza ai singoli rischi, si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- l'esposizione attuale e prospettica intesa come effetto che la manifestazione del rischio potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, ecc.;
- la probabilità di manifestazione del rischio. A tal fine sono considerati sia la probabilità di manifestazione del rischio che la Banca si attende, sia valori inattesi di tale probabilità. Per la valutazione di tale componente, si considerano sia fattori interni, sia fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Banca;
- le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi. In tale contesto, con specifico riferimento ai rischi non misurabili, rileva quindi l'efficacia del sistema dei controlli interni adottato dalla Banca.

L'identificazione delle sopra illustrate componenti si basa su una o più delle seguenti fonti informative:

- indicatori operativi di monitoraggio, definiti, distintamente per le diverse tipologie di rischio, nelle politiche e procedure interne alla Banca;

- assessment qualitativi sulla significatività dei rischi, condotti con le Unità di Business anche sulla base delle evidenze emerse dagli indicatori;
- analisi qualitativa effettuata sulla base dell'impatto potenziale e della probabilità di accadimento⁴⁴.

La qualificazione delle singole componenti che incidono sul grado di rilevanza avviene nel seguente modo:

- al grado di esposizione al rischio è attribuito un giudizio elevato al quale corrisponde una specifica ponderazione;
- al livello di probabilità di manifestazione del rischio è attribuito un giudizio alto al quale corrisponde una specifica percentuale;
- al grado di riduzione del rischio per effetto delle tecniche di mitigazione adottate è attribuito un giudizio in prevalenza inadeguato, al quale corrisponde una specifica percentuale.

Il grado di rilevanza potenziale viene calcolato come prodotto tra le ponderazioni corrispondenti al grado di esposizione al rischio ed alla probabilità di manifestazione dello stesso. Tale grado di rilevanza potenziale ottenuto deve essere corretto mediante le tecniche di mitigazione del rischio.

L'attribuzione del grado di rilevanza al singolo rischio è realizzata individuando l'intervallo di valore in cui ricade il punteggio ottenuto al quale corrisponde uno dei giudizi finali previsti.

Riferimenti per la valutazione dei singoli rischi

La sopra esposta metodologia si applica con riferimento ai seguenti rischi previsti in via minimale dalle disposizioni in materia di processo di controllo prudenziale:

- **rischio base:** nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe;
- **rischio residuo:** il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate risultino meno efficaci del previsto. Ai fini dell'attribuzione del grado di rilevanza la Banca tiene conto:
 - dell'indicazione quantitativa della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo distinguendo per classi regolamentari di attività e per tipologie di esposizioni coperte (in bonis e deteriorate);

⁴⁴ Sulla base della determinazione di tali variabili, che attengono gli effetti che il verificarsi dell'evento dannoso potrebbe determinare per l'azienda (in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori) e la probabilità che l'evento dannoso possa verificarsi in un determinato arco temporale, viene individuato il "grado" potenziale di rischio.

- della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito effettuata⁴⁵ il tasso di perdita stimato con quello rilevato dalla banca sulle esposizioni garantite;
- **rischio di una leva finanziaria eccessiva:** il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la Banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. Ai fini della valutazione, si tiene conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, la Banca monitora con frequenza almeno trimestrale l'indicatore "Leverage ratio" disciplinato dall'articolo 429 del regolamento CRR47. Tale indicatore è calcolato come la misura del capitale della banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale⁴⁸. Ai fini del calcolo della leva il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le seguenti forme tecniche: le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai fondi propri.

Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale tenuto conto dei fattori di conversione creditizia, ma prima dell'applicazione delle rettifiche di valore specifiche e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore del 10%, così come stabilito dal regolamento CRR all'articolo 429, paragrafo 10, al predetto valore nominale.

Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli:

- non soggetti ad accordi di compensazione;
- soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM.

⁴⁵ Tale valutazione può essere effettuata confrontando il tasso di perdita stimato con quello effettivamente rilevato dalla banca sulle esposizioni garantite. Per supportare la valutazione in esame, ove pertinente, si può fare riferimento agli esiti dei controlli (di secondo livello) esperiti in merito al monitoraggio sulle esposizioni creditizie segnatamente agli ambiti relativi al *provisioning* e al processo di recupero.

⁴⁷ Nel dicembre 2010 il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (CBVB) ha pubblicato orientamenti che definiscono la metodologia per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria. Tali norme prevedono un periodo di osservazione che si estenderà dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2017 e durante il quale saranno monitorati il coefficiente di leva finanziaria, le sue componenti e la sua evoluzione rispetto al requisito basato sul rischio. Sulla base dei risultati del periodo di osservazione, nel primo semestre del 2017 il CBVB intende apportare eventuali adeguamenti finali alla definizione e alla calibrazione del coefficiente di leva finanziaria, nell'ottica di giungere, il 1° gennaio 2018, ad un requisito vincolante basato su un riesame ed una calibrazione adeguati. Gli orientamenti del CBVB prevedono anche che il coefficiente di leva finanziaria e le sue componenti siano oggetto di informativa a partire dal 1° gennaio 2015.

⁴⁸ A seguito dell'emanazione del Regolamento Delegato UE n. 62/2015 è stato modificato, tra gli altri, il secondo comma dell'art. 429 del CRR prevedendo che il coefficiente di leva finanziaria sia calcolato alla data di riferimento della segnalazione, in luogo della media aritmetica semplice dei coefficienti di leva finanziaria mensili su un trimestre. Al riguardo si evidenzia che la Banca d'Italia, nella circolare 285/13, con riferimento all'esercizio delle discrezionalità in tema di leva finanziaria (cfr. articolo 499, paragrafo 3, CRR) aveva già stabilito che nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 le banche potessero calcolare il proprio indice di leva finanziaria come dato di fine trimestre in luogo della media aritmetica semplice delle misure di leva finanziaria mensili del trimestre di riferimento.

Per i derivati di cui al punto a), non soggetti ad accordi di compensazione, il valore dell'esposizione è pari alla somma del costo di sostituzione (determinato sulla base del "metodo del valore corrente") e dell'add-on rappresentativo dell'esposizione creditizia potenziale futura.

Per i contratti derivati soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti come tecniche di CRM è rilevata l'esposizione creditizia dello strumento derivato secondo la formula:

$$PCE \text{ red} = 0,4 \times PCE \text{ gross} + 0,6 \times NGR \times PCE \text{ gross}$$

dove:

- PCE gross: somma dell'esposizione creditizia futura degli strumenti derivati oggetto dell'accordo
- NGR: rapporto fra il fair value al netto e il fair value al lordo degli effetti di compensazione di tutti i derivati oggetto dell'accordo.

In nessun caso sono ammessi accordi di compensazione tra prodotti diversi (cross product). Inoltre, nel rispetto delle condizioni previste dall'art 429-bis, paragrafo 3 la Banca può dedurre dalla parte del costo corrente di sostituzione del valore dell'esposizione il margine di variazione ricevuto in contante dalla controparte, purché questo non sia già stato rilevato in base alla disciplina contabile applicabile.

In ultimo sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine e riporti. In base all'art. 429, paragrafo 9, le operazioni SFT sono computate nel denominatore della leva finanziaria in base al valore contabile incrementato dell'add-on per il rischio di controparte.

E' ammessa la compensazione soltanto in caso di transazioni svolte con la medesima controparte, qualora le operazioni presentino la medesima data finale di regolamento, il diritto alla compensazione degli importi alla/dalla controparte risulti sempre legalmente opponibile e le controparti intendano regolare l'operazione su base netta (ovvero l'operazione è regolata su un sistema che regola su base netta).

Per ciò che attiene alla determinazione della maggiorazione per il rischio di controparte, si tiene conto se l'esposizione è oggetto o meno di un accordo quadro di compensazione, secondo quanto previsto dall'art. 429-ter, paragrafi 2 e 3.

- **rischio strategico:** il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo. Ai fini dell'attribuzione del grado di rilevanza si tiene conto:
 - della conformità normativa ed operativa del processo strategico;
 - degli esiti della valutazione dell'efficacia delle previsioni, sulla base del confronto dei risultati attesi nel budget di esercizio con quelli effettivamente conseguiti;
 - degli esiti della valutazione di efficienza, sulla base del confronto dei risultati conseguiti dalla Banca rispetto a quelli ottenuti da altri intermediari comparabili.

A supporto della valutazione del rischio strategico sono considerati:

- gli scostamenti registrati negli anni rispetto alle previsioni;
- l'obsolescenza o mancata predisposizione del budget/piano strategico;
- l'andamento della quota di mercato e di altri dati rilevanti (numero clienti, numero soci, numero carta di credito, ecc.);

- le tipologie di strategie che comportano incrementi rilevanti del rischio assunto o che prevedono operazioni straordinarie;
 - la volatilità del contesto operativo ed i fattori di rischio che possano determinare scostamenti rispetto alle previsioni;
 - l'adeguatezza del processo strategico ed, in particolare, i presidi adottati per l'aggiornamento tempestivo delle strategie e delle previsioni sulle grandezze patrimoniali ed economiche]
- **rischio di reputazione:** il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza. Ai fini dell'attribuzione del grado di rilevanza si tiene conto:
 - dell'analisi delle principali fonti del rischio di reputazione⁴⁹ e dell'andamento degli indicatori che permettano di evidenziare tempestivamente l'incremento dell'esposizione al rischio di reputazione;
 - degli esiti delle verifiche di conformità sui singoli processi effettuati dalla funzione di Conformità, nonché quelle di adeguatezza realizzate dalla Revisione Interna;
 - dei presidi volti ad attenuare l'esposizione al rischio di reputazione (rafforzamento del presidio della comunicazione e cura dell'immagine allo scopo di gestire tutte le attività di comunicazione istituzionale, interna ed esterna, con riferimento anche ai nuovi canali di comunicazione; definizione del codice etico e di aggiornamento; rafforzamento delle procedure per il collocamento di propri prodotti o di terzi, per l'introduzione di nuovi prodotti, di sponsoring);
 - **rischio di conflitto di interessi:** il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e per i soci. Ai fini dell'attribuzione del grado di rilevanza si tiene conto:
 - degli esiti delle verifiche di conformità sul processo dei soggetti collegati effettuate dalla funzione di conformità, nonché quelle di adeguatezza e affidabilità realizzate dalla Revisione Interna;
 - degli esiti del monitoraggio delle esposizioni nei confronti dei soggetti collegati e del contenimento delle stesse entro i limiti previsti dalle disposizioni interne ed esterne.

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

- **rischio informatico:** è il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Nella

⁴⁹ Il rischio reputazionale pervade tutta l'organizzazione aziendale ed è, per sua natura, riconducibile a valori immateriali (quali il marchio, l'immagine, la fiducia), nonché all'ambiente pubblico e all'esposizione ai processi di comunicazione. In quanto intangibile e intrinseco al *business*, può essere connesso al manifestarsi di altri fattori di rischio, quali tipicamente i rischi operativi, in primis *compliance* e legale, e il rischio strategico per la loro risonanza pubblica.

rappresentazione integrata dei rischi aziendali a fini prudenziali, tale tipologia di rischio è tipicamente considerata, secondo gli specifici aspetti, tra i rischi operativi, reputazionali e strategici.

ALLEGATO B – METODOLOGIE PER LE PROVE DI STRESS TEST

Nella presente sezione si riportano le principali metodologie individuate per l'esecuzione di prove di stress in ambito ICAAP, che si avvalgono di tecniche qualitative e quantitative complementari rispetto alla stima delle perdite inattese e volte a concorrere alla valutazione da parte della Banca della propria vulnerabilità in ipotesi estreme ma plausibili.

La Funzione Risk Management effettua prove di stress per una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi della Banca, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo, della verifica della congruità delle risorse patrimoniali disponibili e della valutazione dell'adeguatezza del capitale.

Le metodologie adottate per lo stress testing, con specifica dei metodi e degli scenari⁵⁰ configurati, definiti in coerenza con le indicazioni normative e le evidenze storiche, sono sviluppate dalla Funzione Risk Management e portate in approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Nello specifico, le metodologie adottate per la realizzazione delle prove di stress prevedono:

- individuazione degli eventi eccezionali ma plausibili che nel loro insieme definiscono lo scenario avverso preso a riferimento. In particolare, vengono effettuate variazioni significative di uno o più fattori di rischio, quali ad esempio:
 - tassi di deterioramento degli impieghi verso clientela eventualmente anche sulla base dei tassi di ingresso nelle differenti categorie di crediti deteriorati;
 - valore delle garanzie;
 - merito creditizio/downgrading di emittenti/garanti/controparti;
 - tassi di interesse;
 - indici/prezzi di mercato;
 - utilizzo dei margini;
 - incrementi dell'esposizione delle posizioni di grande rischio o delle prime n posizioni di rischio;
- quantificazione degli effetti derivanti dal verificarsi dello scenario avverso in termini di impatti sul capitale interno, in relazione alla tipologia e alla natura dei rischi sottoposti a stress test.

Con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, la Banca effettua analisi di sensibilità rispetto ai principali rischi assunti, tra i quali il rischio di credito, il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario e il rischio di concentrazione del portafoglio crediti. Nello specifico, per effettuare le prove di stress sul rischio di concentrazione e sul rischio di tasso, la Banca può far riferimento alle metodologie semplificate illustrate nella Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia "Disposizioni di Vigilanza per le Banche", Allegati B e C.

La finalità delle stesse prove di stress non si esaurisce con la stima di un eventuale supplemento di capitale interno per le diverse tipologie di rischio interessate, in quanto la Banca può individuare e adottare azioni di mitigazione ordinarie e straordinarie ulteriori in risposta a crescenti livelli di rischiosità sperimentati.

⁵⁰ Per la configurazione degli scenari di stress, le metodologie suggerite dall'EBA (*European Banking Authority*) e dall'ESRB (*European Systemic Risk Board*) in ambito stress test 2016 costituiscono un elemento di analisi e di benchmarking cui fare riferimento anche per le metodologie di stress in ambito ICAAP. Si confronti a riguardo il documento "*Adverse macro-financial scenario for the EBA 2016 EU-wide bank stress testing exercise*" pubblicato in data 29/01/2016.

Di seguito si riporta una schematizzazione dei rischi quantificabili, con relativo dettaglio sull'applicazione o meno di prove di stress per finalità prudenziali.

Pilastro	Tipologia di rischio	Riferimento normativa interna	Metodologia di calcolo requisiti patrimoniali	Esecuzione prove di stress test per finalità prudenziali
Primo pilastro	Rischio di credito e controparte	Politiche di gestione del rischio di credito, controparte e concentrazione	Standard	Sì
	Rischio di mercato	Politiche di gestione del rischio di mercato	Standard	NO
	Rischi operativi	Politiche di gestione dei rischi operativi	Base	NO
Secondo pilastro	Rischio di concentrazione	Politiche di gestione del rischio di credito, controparte e concentrazione	Granularity Adjustment	Sì
	Rischio di tasso di interesse	Politiche di gestione del rischio di tasso di interesse	Standard	NO
	Rischio di leva finanziaria	Regolamento RAF	Standard	NO

RISCHIO DI CREDITO E CONTROPARTE

Con riferimento al rischio di credito, si specificano di seguito le principali caratteristiche delle prove di stress in termini di ipotesi, fattori di rischio o elementi di analisi, modalità, frequenza di esecuzione e impatto previsto:

Ipotesi	Incremento dell'incidenza delle esposizioni deteriorate sugli impieghi aziendali dovuto al peggioramento della qualità del credito
Fattori di rischio / Elementi di analisi	Tasso di deterioramento degli impieghi verso clientela
Modalità	Nuovo calcolo del capitale interno necessario a fronte del nuovo livello di rischiosità del portafoglio bancario
Metodologia	Tecniche di carattere quali-quantitativo (analisi di serie storiche) e/o analisi di benchmark
Frequenza	Semestrale
Impatto	
<p>Impatto Patrimoniale Maggiore assorbimento patrimoniale in relazione all'aumento delle ponderazioni applicate alle esposizioni appartenenti alle classi delle esposizioni al dettaglio, esposizioni garantite da immobili, esposizioni verso imprese.</p> <p>L'impatto dello stress test viene determinato come somma algebrica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ minori assorbimenti patrimoniali derivanti dalla diminuzione delle esposizioni in bonis a seguito del passaggio a crediti deteriorati; ✓ maggiori assorbimenti derivanti dall'aumento dei crediti deteriorati, (ammontare delle esposizioni che da bonis vengono classificate a credito deteriorato) in ipotesi di stress, al netto delle rettifiche aggiuntive di valore; ✓ eventuali minori assorbimenti patrimoniali derivanti dalle maggiori rettifiche di valore conseguenti alla diversa classificazione di status all'interno della categoria del credito deteriorato. 	

Impatto Complessivo

Variazione dell'assorbimento complessivo (fondi propri) derivante dalla riduzione dell'utile atteso per effetto dell'incremento delle svalutazioni dei crediti.

A fronte dello scenario ipotizzato, la determinazione del capitale complessivo in condizioni di stress può avvenire attraverso:

- ✓ stima delle rettifiche di valore aggiuntive, al netto dei benefici fiscali, derivanti dall'aumento della componente del credito deteriorato e dalla sua diversa composizione in situazione di stress, rispetto alle rettifiche di valore relative all'ultimo esercizio chiuso e alle previsioni afferenti all'esercizio in corso (ottica attuale e prospettica);
- ✓ (ri)calcolo del risultato netto di esercizio, in ottica attuale e prospettica, a seguito delle variazioni delle rettifiche di valore di cui al punto precedente;
- ✓ (ri)calcolo dei fondi propri (e, in particolare, del "capitale primario di classe 1"), in ottica attuale e prospettica, in conseguenza del diverso risultato netto di esercizio a seguito delle variazioni delle rettifiche di valore di cui al punto precedente.

Ipotesi	Riduzione del valore degli immobili posti a garanzia delle esposizioni ipotecarie
Fattori di rischio / Elementi di analisi	Valore di perizia degli immobili
Modalità	Nuovo calcolo degli assorbimenti delle esposizioni ipotecarie, quantificando una LGD di stress che esprime un peggioramento dei tassi di recupero sulle differenti tipologie di esposizioni differenziate tra esposizioni garantite ed esposizioni non garantite (il tasso di incremento della LGD, pari al rapporto LGD di stress/LGD, è applicato sui tassi di rettifica delle differenti tipologie di esposizioni, distinte per status). Si può ipotizzare un deterioramento medio pari al 20% nei valori di perizia e, determinando la quota parte degli impieghi che non beneficiano più di tale mitigazione del rischio, procede ad una riallocazione delle esposizioni non più garantite nei segmenti <i>Esposizioni al dettaglio e Imprese e altri soggetti</i> .
Metodologia	Tecniche di carattere quali-quantitativo e/o analisi di benchmark
Frequenza	Semestrale
Impatto	
Impatto Patrimoniale	
Maggiore assorbimento patrimoniale causato dall'applicazione delle ponderazioni preferenziali a una quota dell'esposizione ridotta in conseguenza del minor valore della garanzia sottostante, per effetto di una contrazione generale dei prezzi nei mercati di riferimento. In coerenza con i presupposti applicativi della "metodologia standardizzata", l'impatto dello stress test viene determinato applicando alla riduzione dell'esposizione garantita da immobili in esame il fattore di ponderazione corrispondente alla controparte, tenendo conto dell'eventuale applicazione del supporting factor. In sintesi, l'impatto sul capitale interno è pari al prodotto tra l'incremento del valore ponderato e il coefficiente patrimoniale. In tale contesto, in funzione degli effetti degli altri fattori di rischio considerati, si tiene conto anche dell'incremento delle rettifiche di valore sugli impieghi verso clientela e degli eventuali utilizzi dei margini di fido.	

Ipotesi	Utilizzo dei margini di fido
Fattori di rischio / Elementi di analisi	Composizione portafoglio clienti relativo alle linee di fido accordate e non utilizzate
Modalità	Utilizzo completo dei margini di fido disponibili da parte primi n. 5 clienti, o gruppi di clienti connessi.
Metodologia	Tecniche di carattere quali-quantitativo

Frequenza	Semestrale
Impatto	
<p>Impatto Patrimoniale</p> <p>Maggiore assorbimento patrimoniale derivante da un inatteso utilizzo dei margini di fido non utilizzati, come conseguenza del venir meno dell'effetto di mitigazione degli equivalenti creditizi (o i Fattori di Conversione Creditizia – FCC) previsti per le esposizioni fuori bilancio. Ciò determina la riconduzione della quota parte dei margini di fido utilizzati nelle attività di rischio per cassa e conseguentemente un impatto sia sul capitale interno, per effetto dell'eliminazione del fattore di conversione creditizia, sia sul capitale complessivo a causa dell'applicazione delle percentuali di rettifiche di valore previste per le analoghe posizioni per cassa.</p> <p>A fronte dello scenario ipotizzato, l'impatto dello stress test viene determinato come somma algebrica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ maggiori assorbimenti derivanti dall'applicazione al valore degli utilizzi dei margini di fido ipotizzati (al netto delle rettifiche di valore) dei fattori di ponderazione previsti in funzione della classe regolamentare di pertinenza; ✓ maggiori assorbimenti patrimoniali derivanti dall'incremento delle attività fiscali anticipate dovuto alle rettifiche di valore applicate al valore degli utilizzi dei margini di fido. <p>Impatto Complessivo</p> <p>A fronte dello scenario ipotizzato, la determinazione del capitale complessivo in condizioni di stress può avvenire attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ stima delle rettifiche di valore, al netto dei benefici fiscali, da applicare alla quota dei margini di fido utilizzata in ipotesi di stress; ✓ (ri)calcolo del risultato netto di esercizio, in ottica attuale e prospettica, a seguito delle variazioni delle rettifiche di valore di cui al punto precedente; ✓ (ri)calcolo dei fondi propri (e, in particolare, del "capitale primario di classe 1"), in ottica attuale e prospettica, in conseguenza del diverso risultato netto di esercizio, a seguito delle variazioni delle rettifiche di valore di cui al punto precedente. 	

Una volta quantificate le ipotesi di stress da applicare alle specifiche attività di rischio, a seconda della classe di appartenenza, della forma tecnica e delle specifiche metodologie per la determinazione del fattore di ponderazione, si calcola il *capitale interno a fronte del rischio di credito e di controparte*, come sommatoria delle singole componenti tenendo conto dell'applicazione del fattore di sostegno.

In funzione dei rischi rilevanti, delle ipotesi di stress test adottate e dell'individuazione dello scenario avverso, gli effetti sul *calcolo del capitale complessivo* possono manifestarsi principalmente attraverso:

- il risultato di esercizio che dipende dall'incremento delle rettifiche di valore sugli impieghi verso clientela ed, eventualmente e da qualsiasi altro fattore, coerente con lo scenario adottato, che incide sul predetto risultato d'esercizio;
- le riserve da valutazione dei titoli classificati nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il capitale interno a fronte del rischio di concentrazione è funzione di tre parametri: *l'indice di Herfindahl*, la *costante di proporzionalità C*, la *somma delle esposizioni rientranti nell'insieme delle "esposizioni verso imprese" che non rientrano nella classe regolamentare "al dettaglio"*.

Con riferimento al rischio in oggetto, si specificano di seguito le principali caratteristiche delle prove di stress in termini di ipotesi, fattori di rischio o elementi di analisi, modalità, frequenza di esecuzione e impatto previsto.

Ipotesi	Variazione del valore del coefficiente di Herfindahl
Fattori di rischio / Elementi di analisi	Valore del coefficiente di Herfindahl
Modalità	Incremento della concentrazione, ricalcolando il coefficiente di Herfindahl in funzione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dell'operatività storica della Banca e della propensione a contrarre gli impieghi; ✓ dell'utilizzo completo dell'accordato concesso da parte dei primi n. 5 clienti o gruppi di clienti connessi; dell'utilizzo completo dei margini di fido disponibili da parte dei clienti rientranti nel perimetro dei grandi rischi;
Metodologia	Tecniche di carattere quali-quantitativo e/o analisi di benchmark
Frequenza	Semestrale
Impatto	
Impatto Patrimoniale Maggiore assorbimento patrimoniale del capitale a fronte del rischio di concentrazione derivante da un incremento della concentrazione della Banca rispetto a quella rilevata in sede di calcolo del requisito.	

Ipotesi	Incremento del tasso di ingresso a sofferenza
Fattori di rischio / Elementi di analisi	Valore della costante di proporzionalità C
Modalità	Incremento della costante di proporzionalità C di 1 classe superiore rispetto a quella determinata in condizioni di normalità, attraverso l'adozione di un tasso di decadimento desunto, per coerenza, dalle ipotesi di stress applicate nell'ambito del rischio di credito relativamente al tasso di deterioramento valutato in un arco temporale di 5 anni.
Metodologia	Tecniche di carattere quali-quantitativo e/o analisi di benchmark
Frequenza	Semestrale
Impatto	
Impatto Patrimoniale Maggiore assorbimento patrimoniale del capitale a fronte del rischio di concentrazione per effetto dell'incremento del tasso di ingresso a sofferenza rettificata della Banca.	

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

La Banca impiega la metodologia del Supervisory Test per la misurazione dell'esposizione al rischio e in relazione alla propria struttura di attività e passività, ritiene che la variazione parallela di +/- 200 bp applicata in sede di determinazione del requisito patrimoniale sia sufficiente ai fini dell'esercizio delle prove di stress.

RISCHIO DI MERCATO

Con riferimento al rischio di mercato, considerato che la Banca non detiene “Attività di negoziazione” non sono applicate metodologie di stress.

RISCHIO OPERATIVI

Con riferimento ai rischi operativi, non sono applicate metodologie di stress.

RISCHIO DI LEVA FINANZIARIA

Con riferimento al rischio di leva finanziaria, non sono applicate metodologie di stress.

ALLEGATO C – FLUSSI INFORMATIVI

Nella seguente tabella sono schematicamente rappresentati i flussi informativi destinati agli organi e alle funzioni aziendali in relazione al funzionamento del processo ICAAP.

Per ciascun flusso informativo sono indicate:

- la funzione aziendale che produce le informazioni;
- la frequenza minima attesa per l'invio delle stesse.

Funzione aziendale destinataria	Funzione aziendale di origine	Contenuto informativo	Frequenza minima attesa
CdA, Direzione	Funzione Risk Management	Elenco dei rischi rilevanti per la Banca, corredato dalle seguenti ulteriori informazioni <ul style="list-style-type: none"> ▪ relative fonti informative ▪ riconciliazione con l'elenco minimo fornito da Banca d'Italia ▪ strutture responsabili per la gestione delle classi di rischio ▪ metodologie e strumenti di misurazione o valutazione dei rischi ▪ indicatori operativi di monitoraggio 	Annuale e ad ogni variazione significativa dell'operatività aziendale
CdA Direzione	Funzione Risk Management	Monitoraggio indicatori di rischio attinenti al processo ICAAP e degli eventuali <i>assessment</i> condotti.	Sulla base della cadenza individuata e comunque, perlomeno trimestralmente
CdA, Direzione	Funzione Risk Management	Eventuali discrepanze risultanti dall'analisi di coerenza tra il capitale interno complessivo prospettico ed il piano strategico	Annuale e ad ogni variazione significativa dell'operatività aziendale
Direzione	Funzione Risk Management	Informazioni contabili e di vigilanza per la misurazione / valutazione dei singoli rischi in ottica attuale e prospettica Capitale interno attuale a fronte dei rischi di I Pilastro	Annuale, o con maggiore frequenza laddove richiesto
CdA Direzione	Funzione Risk Management	Capitale interno e capitale interno complessivo attuale e prospettico.	Annuale
CdA Direzione	Funzione Risk Management	Eventuali carenze che emergono dal confronto tra il capitale interno complessivo ed il capitale complessivo. Proposte di azioni correttive a fronte degli scostamenti di cui al punto precedente e stima gli eventuali oneri connessi	Annuale e ad ogni variazione / scostamento significativo dell'operatività aziendale
CdA Collegio Sindacale	Funzione Risk Management	Risultanze delle attività condotte ai fini dell'Auto-valutazione e della definizione del relativo piano degli interventi per risolvere le criticità o apportare miglioramenti.	Annuale e ad ogni variazione significativa dell'operatività aziendale in base a quanto previsto in sede ICAAP
Direzione CdA Collegio Sindacale	Funzione Risk Management	Relazione sull'Auto-valutazione	Annuale
CdA Collegio Sindacale	Internal Audit	Relazioni sulle attività di revisione del processo ICAAP o di sue componenti	Su richiesta o secondo il piano annuale

Funzione aziendale destinataria	Funzione aziendale di origine	Contenuto informativo	Frequenza minima attesa
CdA Collegio Sindacale	Funzione Risk Management, Internal Audit	Documentazione su modelli e metodologie, aspetti organizzativi ed applicativi, sintesi delle attività di controllo condotte dall'Internal Audit	In caso di variazioni significative
CdA Collegio Sindacale	Funzione Risk Management	Resoconto ICAAP	Annualmente